

SCHEDA INFORMATIVA

MODIFICA REGOLAMENTO LCPubb/CIAP del 25.06.2025 entrata in vigore il 01.07.2025

art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP

La scheda illustra le modifiche del *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP) che sono entrate in vigore il 1° luglio 2025, paragonate con i disposti in vigore fino al 30 giugno 2025.

Sommario

1. Introduzione.....	1
2. Modifica RLCPubb/CIAP del 25 giugno 2025.....	1
art. 39a cpv. 1.....	1
I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale n. 22 del 27 giugno 2025	I

1. Introduzione

Il 1° luglio 2025 è entrata in vigore una modifica del *Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici* (RLCPubb/CIAP). In dettaglio, modifica:

RLCPubb/CIAP del 25 giugno 2025: decretata dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 22 del 27 giugno 2025.

2. Modifica RLCPubb/CIAP del 25 giugno 2025

art. 39a cpv. 1	
Fino al 30.06.2025	Dal 01.07.2025
Capitolo IV – Offerente Autocertificazione, liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio ¹ L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 2'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.	Capitolo IV – Offerente Autocertificazione, liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio ¹ L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 5'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.

Commento: La modifica permette un alleggerimento burocratico per la gestione delle commesse con importi di modesta entità (ad esempio piccoli acquisti nei grandi magazzini o acquisto di biglietti di entrata a un museo per una scuola), aumentando il limite d'esenzione dall'autocertificazione da CHF 2'000.– a CHF 5'000.–.

I. Allegato: estratto Bollettino ufficiale n. 22 del 27 giugno 2025

**Regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche
e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici
(RLCPubb/CIAP)**

modifica del 25 giugno 2025

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I
Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP) è modificato come segue:

Art. 39a cpv. 1

¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a–f della legge. Per valori inferiori a 5'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.

II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025.

Bellinzona, 25 giugno 2025

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Norman Gobbi**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**